COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 163/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1967

che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [2], e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 15,

Considerando che, conformemente all'articolo 8 dei regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE, il prelievo deve essere aumentato di un importo uguale alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco frontiera nel caso in cui, per un prodotto, il prezzo d'offerta franco frontiera scenda al di sotto del prezzo limite ;

Considerando che, per poter fissare un importo supplementare uniforme per le diverse qualità di ciascun prodotto, è opportuno definire il prezzo d'offerta franco frontiera come prezzo di una qualità determinata ;

Considerando che, per determinare il prezzo d'offerta nel modo più preciso possibile, conviene prendere in considerazione tanto le indicazioni contenute nei documenti doganali quanto le altre informazioni e in particolare quelle relative ai prezzi praticati sui mercati degli Stati membri e dei paesi terzi per i prodotti in causa ;

Considerando che su un mercato unico l'apprezzamento delle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, dei regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE deve essere effettuato nel quadro di una procedura comunitaria ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo d'offerta franco frontiera, ai sensi dell'articolo 8 dei regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE, in appresso denominato « prezzo d'offerta », è il prezzo praticato per i prodotti di qualità corrente.

2. Il prezzo d'offerta è determinato tenuto conto in particolare :

a) dei prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati,

b) delle altre informazioni relative ai prezzi praticati all'esportazione dai paesi terzi,

c) dei prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi,

d) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

Sono esclusi i prezzi che si riferiscono alle offerte non rappresentative.

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
[2] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

Articolo 2

Un importo supplementare viene fissato qualora si constati che il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo viene modificato qualora si constati una variazione del prezzo d'offerta. Esso viene soppresso qualora si constati che il prezzo d'offerta raggiunge o supera il prezzo limite.

Articolo 3

L'importo supplementare è identico, per unità quantitativa, per tutte le importazioni di un determinato prodotto, originarie di alcuni paesi terzi o in provenienza dai paesi terzi, a seconda del caso, per i quali lo stesso prezzo d'offerta è stato determinato.

Articolo 4

L'ammissione dei paesi terzi al beneficio delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE o del regolamento n. 123/67/CEE, viene decisa secondo la procedura prevista all'articolo 17 di detti regolamenti.

Articolo 5

La Commissione procede regolarmente al controllo dei dati sui quali è basata la determinazione dell'importo supplementare. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni e le informazioni necessarie perché essa possa seguire l'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 164/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1967

che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 4,

Considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE, il prelievo deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione di un coefficiente che esprime :

— per i prodotti sgusciati interi, la quantità di uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un chilogrammo di tali prodotti e,

— per i prodotti sgusciati separati, la quantità di uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un chilogrammo di tali prodotti,

nonché il rapporto medio tra i valori commerciali degli elementi costitutivi dell'uovo ;

Considerando che il coefficiente da utilizzare per il calcolo del prelievo applicabile alle uova sgusciate intere fresche o conservate è basato sul peso medio degli elementi costitutivi dell'uovo, tenuto conto del peso del guscio ; che il coefficiente per i prodotti sgusciati interi essiccati è inoltre basato sulla percentuale media di sostanza secca contenuta negli elementi costitutivi freschi dell'uovo ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.